

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/88 DEL CONSIGLIO****del 12 dicembre 1988**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio su dette importazioni**

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

**A. Misure provvisorie**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1745/88<sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese. Questo dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi dal regolamento (CEE) n. 3172/88<sup>(3)</sup>.

**B. Seguito della procedura**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore interessato ha chiesto e ottenuto di essere sentito dalla Commissione. Esso ha inoltre esposto il suo punto di vista sul dazio suddetto.

**C. Dumping**

- (3) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati comunicati nuovi elementi di prova in ordine all'esistenza del dumping; pertanto le risultanze dell'inchiesta di cui al regolamento (CEE) n. 1745/88 sono considerate definitive.

**D. Pregiudizio**

- (4) Non essendo stato presentato alcun nuovo elemento di prova in ordine al pregiudizio subito,

dai produttori comunitari, vengono confermate le conclusioni sul pregiudizio contenute nel regolamento (CEE) n. 1745/88.

Di conseguenza il Consiglio condivide il parere della Commissione secondo il quale dai fatti definitivamente accertati risulta che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese deve essere considerato notevole.

**E. Interesse della Comunità**

- (5) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono pervenute nuove informazioni in merito all'interesse della Comunità; le conclusioni formulate nel regolamento (CEE) n. 1745/88 restano pertanto immutate. Di conseguenza, la difesa dell'interesse comunitario richiede l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese.

**F. Impegno**

- (6) L'esportazione interessato ha offerto alla Commissione un impegno sul prezzo per le future esportazioni verso la Comunità. La Commissione non ha ritenuto accettabile l'impegno. Essa ha informato l'esportatore circa i motivi di tale decisione.

**G. Dazio definitivo**

- (7) Il Consiglio conferma che è necessario applicare un dazio variabile percepito in base ad un prezzo minimo che, pur restando sostanzialmente inferiore al prezzo necessario per eliminare il margine di dumping accertato, garantisca al produttore comunitario una sufficiente redditività delle vendite.

Dato che le conclusioni della Commissione in merito alla forma e all'aliquota del dazio antidumping provvisorio, di cui al regolamento (CEE) n. 1745/88, rimangono immutate, l'importo del dazio antidumping definitivo sarà pari a quello del dazio antidumping provvisorio,

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 15. 10. 1988, pag. 29.